

Tipologia: COMUNICAZIONE  
Protocollo: 2003817  
Data: 17 luglio 2017  
Oggetto: ANTIRICICLAGGIO – AGGIORNAMENTO NORMATIVA

Allegati:  
1. Decreto Legislativo 90/2017  
2. Nota 68656 ADM  
3. Circolare 200557 GDF con allegato

## ANTIRICICLAGGIO – AGGIORNAMENTO NORMATIVA

Gentile Associato,

Con il D.lgs. n. 90/2017 (all. 1) che ha recepito della Direttiva (UE) 2015/849 viene rinnovato, **con decorrenza dal 04/07/2017**, l'impianto del D.lgs. n. 231/2007, introducendo novità in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento delle attività terroristiche.

Al fine di evitare che il settore dei giochi possa essere utilizzato quale canale per il riciclaggio di risorse di provenienza illecita, sono state introdotte specifiche disposizioni per gli operatori del gioco.

Inoltre, è stato attribuito:

- all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (**ADM**) il ruolo di indirizzo e coordinamento; a tal fine ADM ha emanato la nota **68656/R.U. (all. 2)** per fornire le prime indicazioni in materia, preannunciando l'emanazione di linee guida ad ausilio dei concessionari, in ordine alle procedure e ai sistemi di controllo adeguati a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- alla Guardia di Finanza (**GDF**) il controllo sull'osservanza delle disposizioni dettate per distributori ed esercenti attraverso i quali viene offerto il servizio di gioco; a tal fine la GDF ha emanato la circolare **210557 (all. 3)** con la quale ha fornito le preliminari direttive volte a calibrare l'attività svolta dalle Unità Operative del Corpo tra le quali anche quelle relative al controllo degli operatori del gioco.

Si forniscono, di seguito, le prime indicazioni utili, in attesa delle disposizioni attuative:

### Ambito di applicazione

All'art.1 comma 3 lettera a) viene fornita la definizione di "attività di gioco": *"l'attività svolta, su concessione dell'Agenzia dogane e monopoli dai prestatori di servizi di gioco, ad esclusione dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore, delle lotterie ad estrazione istantanea e differita e dei concorsi pronostici su base sportiva ed ippica"*.

Conseguentemente, i comparti di gioco in cui trovano applicazione le disposizioni del novellato D.lgs. n. 231/2007 sono:

- Gioco on line
- Apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 10 comma 6 lettera b) del T.U.L.P.S.
- Bingo
- Tutte le tipologie di scommesse, ivi incluse quelle su eventi simulati, con esclusione di quelle rientranti nella tipologia dei concorsi pronostici

All'art.3 comma 6 viene specificato cosa si intende per "prestatori di servizi di gioco", ovvero:

- *"Gli operatori di **gioco on line** che offrono, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, vincite in denaro, su concessione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;*
- *gli operatori di **gioco su rete fisica** che offrono, anche attraverso distributori<sup>1</sup> ed esercenti<sup>2</sup>, a qualsiasi titolo contrattualizzati, giochi, con vincite in denaro, su concessione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;*
- *I soggetti che gestiscono **case da gioco**, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore e del requisito di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 1997 n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30"*.

<sup>1</sup> Distributori: art. 1 comma 3 lettera f) "le imprese private che, su base convenzionale, svolgono per conto dei concessionari la gestione di qualsiasi attività di gioco"

<sup>2</sup> Esercenti: art. 1 comma 3 lettera g) "titolari degli esercizi pubblici in cui viene svolta l'attività di gioco"

**Adempimenti specifici per i prestatori di gioco: Adeguata verifica – Conservazione dei dati – valutazione del rischio ed adozione di idonee procedure**

L'adeguata verifica costituisce un momento fondamentale nella lotta al riciclaggio al fine di prevenire l'immissione nel sistema finanziario di fondi di origine criminale.

I Prestatori di servizi di gioco devono procedere all'adeguata verifica del cliente<sup>3</sup> e del titolare effettivo<sup>4</sup> in occasione del compimento di operazioni di gioco. In base all'art. 18, gli obblighi si attuano attraverso:

- 1) l'identificazione del **cliente** e la verifica della sua identità attraverso riscontro di un documento d'identità o di altro documento di riconoscimento equipollente<sup>5</sup>; l'identificazione e la verifica devono essere effettuate anche nei confronti dell'eventuale esecutore<sup>6</sup>;
- 2) l'identificazione del **titolare effettivo** e la verifica della sua identità;
- 3) l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto o della prestazione
- 4) la verifica e l'aggiornamento dei dati del cliente.

I clienti devono fornire tutte le informazioni necessarie ed aggiornate per consentire l'adempimento dell'obbligo di adeguata verifica.

Nel caso in cui si ravvisi l'impossibilità di procedere alla verifica dell'identità del cliente, è necessario astenersi dall'eseguire il servizio e valutare, sussistendone i presupposti, la possibilità di effettuare una segnalazione di operazione sospetta (SOS). In particolare, in base all'art. 53:

- **Gli operatori di gioco on line**, procedono all'identificazione e alla verifica dell'identità di ogni cliente in occasione degli adempimenti necessari all'apertura e alla modifica del conto di gioco<sup>7</sup>. Devono consentire le operazioni di ricarica dei conti di gioco ai soggetti titolari del conto esclusivamente attraverso mezzi di pagamenti idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari. Devono altresì conservare **per 10 anni** dall'acquisizione, con modalità idonee al rispetto delle norme in materia di privacy, le seguenti informazioni:

- dati identificativi del cliente comunicati all'apertura dei conti di gioco;
- data di ogni operazione di apertura e ricarica dei conti di gioco e di riscossione sui medesimi conti, valore delle operazioni e mezzi di pagamento impiegati;
- indirizzo IP, data, ora e durata delle connessioni telematiche nel corso delle quali il cliente pone in essere le operazioni.

- **I distributori e gli esercenti di gioco su rete fisica**, procedono all'identificazione e alla verifica dell'identità di ogni cliente che richiede o effettua operazioni di gioco **per un importo pari o superiore ad euro 2.000,00** (se vi è sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, l'identificazione e la verifica dell'identità vanno effettuate indipendentemente dall'importo dell'operazione). Con riferimento ai giochi offerti tramite apparecchi VLT, i distributori e gli esercenti devono procedere all'identificazione e alla verifica dell'identità del cliente nei casi in cui il valore nominale del ticket sia di importo **pari o superiore ad euro 500,00**.

I Concessionari devono assicurare che i distributori e gli esercenti siano dotati di funzionalità tali da consentire la verifica di ticket di importo nominale pari o superiore ad euro 500,00 e ticket, di qualunque importo, che indichino assenza di vincite o una bassa percentuale delle stesse rispetto al valore del ticket.

I distributori e gli esercenti devono inviare i dati acquisiti (relativi a cliente ed operazione) al Concessionario di riferimento **entro 10 giorni** dall'effettuazione dell'operazione e conservare i dati per **due anni** dall'acquisizione.

<sup>3</sup> **Cliente:** Art. 1 comma 3, lettera b) "il soggetto che richiede, presso un prestatore di servizi di gioco, un'operazione di gioco"

<sup>4</sup> **Titolare effettivo** è la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, l'operazione è eseguita. Si segnala che verrà istituita una sezione presso il Registro delle Imprese all'interno della quale verranno indicate le informazioni relative alla titolarità effettiva delle persone giuridiche e dei trust. Saranno le persone giuridiche a dover comunicare tali dati al Registro delle Imprese. Tale disposizione non è immediatamente operativa; occorre attendere l'adozione di un apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 04/07/2018.

<sup>5</sup> **Documenti identificazione:** In base all'art. 3 dell'Allegato Tecnico, sono considerati validi documenti di identificazione, oltre alla carta d'identità, il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il porto d'armi.

<sup>6</sup> **Esecutore:** in base all'art.1 comma 2 lettera p) "il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente"

<sup>7</sup> **Conto di gioco:** Art. 1 comma 3, lettera d) "il conto, intestato al cliente, aperto attraverso un concessionario di gioco autorizzato, sul quale sono registrate le operazioni di gioco effettuate su canale a distanza nonché le attività di ricarica e i prelievi".

- **I gestori di case da gioco**, fermo quanto stabilito per i giochi offerti tramite apparecchi VLT, devono effettuare l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente quando il valore delle transazioni effettuate per l'acquisto o cambio dei gettoni o di altri mezzi di gioco ovvero per l'incasso di vincite da parte del cliente, sia di importo **pari o superiore ad euro 2.000,00** (se vi è sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, l'identificazione e la verifica dell'identità vanno effettuate indipendentemente dall'importo dell'operazione).

I dati relativi alla data e alla tipologia delle transazioni di gioco, al valore delle medesime, ai mezzi di pagamento utilizzati, dovranno essere conservati **per 10 anni**.

I gestori di case da gioco soggette a controllo pubblico che, indipendentemente dall'ammontare dei gettoni o dei mezzi di gioco acquistati, procedono all'identificazione e alla verifica dell'identità del cliente fin dal suo ingresso nel locale, sono tenuti ad adottare idonee procedure per collegare i dati identificativi del cliente alle operazioni dallo stesso svolte all'interno della casa da gioco.

- **I Concessionari**, fermi restando gli obblighi di adeguata verifica e conservazione, devono adottare procedure e sistemi di controllo adeguati a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo al fine di assicurare:
  - La verifica del possesso e il controllo della permanenza nel corso del rapporto dei requisiti reputazionali richiesti, ai sensi della convenzione di concessione, per i distributori e gli esercenti;
  - La verifica e il controllo dell'osservanza, da parte di distributori ed esercenti, degli standard e dei presidi adottati dai Concessionari in funzione della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
  - La previsione di meccanismi di immediata estinzione del rapporto contrattuale a fronte del venir meno dei requisiti o di gravi e ripetute violazioni riscontrate in occasione dei controlli.

Sia i Concessionari che i distributori ed esercenti, in proporzione ai propri rischi, alla propria natura, alle proprie dimensioni, devono adottare procedure oggettive e coerenti per l'analisi e la valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti nonché **adottare ed osservare idonee procedure** che consentano di monitorare:

- la tipologia delle operazioni di gioco e le possibili anomalie di carattere oggettivo e soggettivo
- i comportamenti che favoriscono il rischio di violazione delle norme di regolamentazione del settore, ivi comprese quelle in materia di prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- con specifico riferimento al gioco offerto tramite VLT: le singole operazioni riferite ad ogni sessione di gioco nel periodo temporale massimo di una settimana; i comportamenti anomali legati all'entità insolitamente elevata degli importi erogati rispetto a quelli puntati;
- con specifico riferimento al gioco on line: lo stato dei conti di gioco (in particolare quelli sospesi e quelli sui quali vi siano movimentazioni rilevanti); i conti di gioco caratterizzati da una concentrazione anomala di vincite o perdite in un arco temporale limitato, specie se si verificano su conti in cui c'è interazione tra i giocatori; la tipologia degli strumenti di ricarica utilizzati; la frequenza e le fasce orarie delle transazioni di ricarica del conto di gioco; l'individuazione di anomalie nell'utilizzo del conto di gioco desumibili dal rapporto tra depositi e prelievi.

**Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del Decreto 90/2017, ai fini dell'attuazione di quanto sopra, i Concessionari devono adottare i necessari adeguamenti tecnologici dei propri processi.**

**Le Amministrazioni, a supporto dei prestatori di servizi di gioco, dovranno elaborare standard tecnici di regolamentazione; il Nucleo speciale di Polizia valutaria della Guardia di Finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dovranno adottare protocolli d'intesa volti ad assicurare lo scambio di informazioni necessario per garantire tempestività ed efficacia nell'attività di controllo dell'adeguatezza dei sistemi di prevenzione adottati dai prestatori di servizi di gioco.**

#### **Obblighi di segnalazione**

In base agli articoli 35 e seguenti del D.lgs. n. 231/2007, quando vi siano fondati motivi per ritenere che siano in corso o siano state tentate o compiute operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati sono tenuti a trasmettere una segnalazione di operazione sospetta (SOS) all'Unità Informativa Finanziaria (UIF), prima di compiere l'operazione.

Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura dell'operazione, tenuto conto anche della capacità economica del soggetto cui è riferita<sup>8</sup>. In particolare, è considerato elemento di sospetto il ricorso frequente ed ingiustificato ad operazioni in contanti, anche se non eccedenti alla soglia di cui all'art. 49. Vengono adottate le opportune misure affinché l'identità del soggetto segnalante venga mantenuta riservata. È fatto divieto dare comunicazione al cliente dell'avvenuta segnalazione.

Fermi gli obblighi di segnalazione, in base all'art. 47, i soggetti obbligati dovranno trasmettere alla UIF con cadenza periodica (presumibilmente annuale) una serie di dati e informazioni considerate a rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo sulla base di criteri oggettivi che verranno utilizzati per l'approfondimento di operazioni sospette. Per l'esecuzione di tale adempimento, occorre attendere le istruzioni dell'UIF.

#### Obblighi di comunicazione

In base all'art. 51, i soggetti obbligati che nell'esercizio della propria attività hanno notizia di infrazioni alla norma relativa alla limitazione all'uso del denaro contante e dei titoli al portatore<sup>9</sup>, ne devono riferire entro 30 giorni al Ministero dell'economia e delle finanze.

#### Sanzioni

Ai distributori ed esercenti che non eseguono gli adempimenti a cui sono tenuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 10.000,00. In caso di violazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime, la sanzione è raddoppiata nel minimo e nel massimo edittali. In tali ipotesi il Concessionario è tenuto in solido con il distributore o l'esercente al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata.

In caso di violazione del divieto di comunicazione di cui all'art. 49 si applica la sanzione penale dell'arresto da 6 mesi ad 1 anno e ammenda da euro 5.000,00 a euro 30.000,00.

In caso di omessa segnalazione di operazione sospetta, salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.000,00; in caso di violazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime si applica la sanzione amministrativa da euro 30.000,00 a euro 300.000,00.

La Guardia di Finanza esercita il controllo sull'osservanza delle disposizioni in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo, da parte dei distributori e degli esercenti. Qualora accerti gravi violazioni a carico di distributori ed esercenti e riscontri la sussistenza di due provvedimenti sanzionatori adottati nel corso dell'ultimo triennio, propone, a titolo accessorio rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione da 15 giorni a 3 mesi dell'attività. Il provvedimento di sospensione viene notificato al Concessionario per conto del quale il distributore o l'esercente opera, ai fini dell'adozione dei meccanismi di estinzione del rapporto contrattuale. L'inosservanza del provvedimento di sospensione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 30.000,00.

Un cordiale saluto.

**Segreteria A.GI.SCO.**

---

<sup>8</sup> La UIF emana ed aggiorna periodicamente gli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette.

<sup>9</sup> In base all'art. 49, è vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori ad euro 3.000,00; il trasferimento superiore al predetto limite è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificialmente frazionato, e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste Italiane spa, istituti di moneta elettronica.